Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — **ROMA - Martedì, 27 novembre 1928 - ANNO VII** — **Numero 276**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6: *Messaggerie Italiane*, via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.*, Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Messaggerie Italiane*, Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22-24-t; *Messaggerie Italiane*, via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, Viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana.*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Messaggerie Italiane; Libreria Littorio*. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane*, via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi*. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio*. — Padova: *Angelo Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 355 — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane*, via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Società Editrice Internazionale*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane*, via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Proroga della data di chiusura delle Esposizioni di Torino . . . . . Pag. 5786

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

2988. — REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2520.
Aggregazione del comune di Vertoiba in Campi Santi al comune di Gorizia . . . . Pag. 5786

2989. — REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 2518.
Ammissione della Cassa di risparmio di Brunico a far parte della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie . . . . Pag. 5786

2990. — REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2521.
Rettifica di confine tra i comuni di Omegna e Pettenasco . . . . Pag. 5787

2991. — REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2522.
Riunione dei comuni di Rovagnate e Santa Maria Hoè in un unico Comune denominato « Santa Maria di Rovagnate » . . . . Pag. 5787

2992. — REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2523.
Aggregazione del comune di Consiglio di Rumo a quello di Gravedona . . . . Pag. 5787

2993. — REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 2530.
Istituzione presso il Ministero degli affari esteri di un posto di gruppo B di grado 8° « vice bibliotecario ». Pag. 5788

2994. — REGIO DECRETO-LEGGE 8 novembre 1928, n. 2531.
Proroga a favore degli Istituti sovventori degli effetti dell'ipoteca legale a garanzia delle anticipazioni su risarcimenti di danni di guerra, di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1922, n. 1233, e all'art. 21 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 47 . . . . . Pag. 5788

2995. — REGIO DECRETO-LEGGE 8 novembre 1928, n. 2532.
Provvedimenti per la carriera degli ufficiali inferiori di fanteria e cavalleria e degli ufficiali del Corpo veterinario militare . . . . Pag. 5789

2996. — REGIO DECRETO 1° novembre 1928, n. 2533.
Estensione al territorio di Fiume della legislazione sulla professione di ragioniere . . . . . . Pag. 5789

2997. — REGIO DECRETO 4 ottobre 1928, n. 2534.
Modifica della circoscrizione militare territoriale aeronautica . . . . Pag. 5790

2998. — REGIO DECRETO-LEGGE 8 novembre 1928, n. 2558.
Proroga del termine assegnato alla Commissione centrale per il servizio del gas per la emanazione delle proprie decisioni . . . . Pag. 5791

2999. — REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. 2519.
Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto « Suor Orsola Benincasa », in Napoli . . . . . . Pag. 5791

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1928.
Ammissione alla tariffa eccezionale n. 144 P. V. per i trasporti sulle Ferrovie dello Stato di alcune conserve alimentari. Pag. 5791

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1928.
Tassazione dei recipienti di ferro o di acciaio e di zinco per il trasporto delle merci sulle Ferrovie dello Stato . Pag. 5792

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1928.
Tassazione della carta paglia per i trasporti a piccola velocità sulle Ferrovie dello Stato . . . . Pag. 5792

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1928.
Nomina del commissario liquidatore del patrimonio della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti . . Pag. 5792

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1928.
Divieto nei macelli di qualsiasi manipolazione o prelevamento di sangue a scopo di diretta preparazione di prodotti medicinali . . . . Pag. 5792

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1928.
Nomina a giudice effettivo presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato del console nella M.V.S.N. Piroli Alberto. Pag. 5793

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1928.
Nomina a giudice effettivo presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato del console nella M.V.S.N. Oliveti Ivo. Pag. 5793

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1928.
Dimissioni del cav. uff. Domenico Ottanelli dalla carica di giudice supplente presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato . . . . Pag. 5793

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1928.
Approvazione della nomina del segretario dell'Unione industriale fascista del Lazio . . . . Pag. 5794

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . Pag. 5794

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle comunicazioni: R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1816, recante modificazioni al Codice di commercio in materia di privilegi marittimi ed ipoteca navale. Pag. 5800

Ministero delle finanze:

R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2504, che ammette al regime della temporanea importazione gli châssis di vetture automobili per essere carrozzati . . . . Pag. 5800

R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2503, che concede la temporanea importazione per il glucosio da impiegare nella fabbricazione delle caramelle . . . . Pag. 5800

R. decreto-legge 18 ottobre 1928, n. 2478 contenente disposizioni relative alla riscossione della tassa a favore delle Opere universitarie . . . . Pag. 5800

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 5800

Ministero delle comunicazioni: Apertura di ricevitoria telegrafica Pag. 5800

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proroga della data di chiusura delle Esposizioni di Torino.

Con decreto 24 ottobre 1928-VI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1928-VII, registro n. 11 Finanze, foglio n. 315, la data di chiusura delle Esposizioni di Torino, è stata prorogata all'11 novembre 1928-VII.

(280)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2988.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2520.

Aggregazione del comune di Vertoiba in Campi Santi al comune di Gorizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Vertoiba in Campi Santi è aggregato al comune di Gorizia.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Gorizia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 211. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2989.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 2518.

Ammissione della Cassa di risparmio di Brunico a far parte della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sull'ordinamento delle Casse di risparmio;

Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria;
Veduto il R. decreto 26 aprile 1928, n. 1022, che costituisce la Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie;
Veduta la domanda della Cassa di risparmio di Brunico, in data 26 settembre 1928, per essere ammessa a far parte della Federazione predetta;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Brunico è ammessa a far parte della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 208. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2990.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2521.
Rettifica di confine tra i comuni di Omegna e Pettenasco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il confine tra i comuni di Omegna e Pettenasco è rettificato in conformità della pianta planimetrica vistata in data 14 settembre 1928 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Novara.
Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto di Novara è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due Comuni suddetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 212. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2991.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2522.
Riunione dei comuni di Rovagnate e Santa Maria Hoè in un unico Comune denominato « Santa Maria di Rovagnate ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Rovagnate e Santa Maria Hoè sono riuniti in unico Comune denominato « Santa Maria di Rovagnate » con la sede municipale a Rovagnate.
Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 213. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2992.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2523.
Aggregazione del comune di Consiglio di Rumo a quello di Gravedona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Consiglio di Rumo è aggregato a quello di Gravedona.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 214. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2993.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 2530.

Istituzione presso il Ministero degli affari esteri di un posto di gruppo B di grado 8° « vice bibliotecario ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive integrazioni e modificazioni;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella tabella 21 dell'allegato II al Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è istituito un posto di gruppo *B* di grado 8° « vice bibliotecario ».

Art. 2.

Il posto di vice bibliotecario verrà conferito in seguito a concorso per titoli ed esame in base a norme che verranno stabilite con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Sono applicabili al vice bibliotecario tutte le altre norme generali sullo stato giuridico ed economico dei funzionari della pubblica amministrazione.

Art. 3.

Nella prima applicazione del presente decreto il posto di vice bibliotecario potrà essere conferito ad un impiegato appartenente ai ruoli del Ministero degli affari esteri che rivesta grado non inferiore al 9° ed al quale il Consiglio d'amministrazione con voto unanime riconosca tutti i requisiti necessari a ricoprire la carica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 220. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2994.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 novembre 1928, n. 2531.

Proroga a favore degli Istituti sovventori degli effetti dell'ipoteca legale a garanzia delle anticipazioni su risarcimenti di danni di guerra, di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1922, n. 1233, e all'art. 21 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 47.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Vista la legge 21 agosto 1922, n. 1233, e relative disposizioni regolamentari concernenti le garanzie da assumere per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra, nonchè l'art. 21, comma 2°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 47;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere ad un periodo di tempo più lungo, nell'interesse oltre che degli istituti sovventori anche dello Stato, la validità a favore degli istituti medesimi dell'ipoteca legale concessa a garanzia delle anticipazioni, affinchè le scoperture relative, oggi ancora notevoli, possano, mercè azioni più calme ed avvedute di ricupero, ridursi a più modeste proporzioni, prima che si verifichi il loro passaggio agli istituti di credito fondiario;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli effetti a favore degli istituti sovventori della ipoteca legale concessa a garanzia delle anticipazioni su risarcimenti di danni di guerra con legge 21 agosto 1922, n. 1233, cessano col decorso di sei anni dall'annotazione fatta dal conservatore delle ipoteche a margine della nota di iscrizione dell'avviso di emissione dell'ultimo buono di pagamento o dell'ultimo accreditamento a rivalsa dell'anticipazione, anzichè col decorso di quattro anni come dispone il 2° comma dell'art. 21 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 47, in modifica dell'art. 3, 2° capoverso, della detta legge 21 agosto 1922; e ciò anche quando il termine di quattro anni sia già scaduto all'attuazione del presente decreto.

Gli istituti sovventori, fermo restando l'obbligo fatto loro di adempiere prima della scadenza del sessennio alla condizione di cui all'art. 14 del regolamento 21 dicembre 1922, n. 1796, sono altresì tenuti, prima che scada il termine di quattro anni attualmente in vigore, a presentare al conservatore delle ipoteche, che vi darà corso, domanda di riduzione dell'iscrizione originaria dell'ipoteca alla somma dovuta all'attualità dal danneggiato.

Per le ipoteche per le quali il termine di quattro anni sia già scaduto all'attuazione del presente decreto, gli istituti provvederanno a presentare la domanda di riduzione dell'ipoteca entro due mesi da tale data.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 222. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2995.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 novembre 1928, n. 2532.

Provvedimenti per la carriera degli ufficiali inferiori di fanteria e cavalleria e degli ufficiali del Corpo veterinario militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alle esigenze dei quadri in servizio permanente effettivo di alcuni gradi delle armi di fanteria e cavalleria e di dare ai quadri del servizio veterinario militare una più organica sistemazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la guerra, per un periodo di due anni a decorrere dal 1° gennaio 1929, di aumentare il numero dei maggiori e dei capitani in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria e cavalleria, in aggiunta a quello fissato dagli articoli 16 e 18 della legge 11 marzo 1926, n. 396, nella misura seguente:

Fanteria, ogni anno 50 maggiori e 300 capitani con un totale, nei due anni, di 100 maggiori e 600 capitani.

Cavalleria, ogni anno 25 maggiori e 25 capitani con un totale, nei due anni, di 50 maggiori e 50 capitani.

Art. 2.

Al termine dei due anni di cui all'articolo precedente le promozioni da capitano a maggiore e da tenente a capitano, nelle armi di fanteria e cavalleria, saranno effettuate rispettivamente nella misura di tre quarti e di quattro quinti del numero delle vacanze che si produrranno nel grado di maggiore e di capitano nelle due armi.

Tale misura sarà mantenuta fino a che gli organici del grado di maggiore e di capitano delle armi stesse siano ritornati alla cifra stabilita dagli articoli 16 e 18 della legge 11 marzo 1926, n. 396.

Art. 3.

All'art. 32 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, è sostituito il seguente:

« Il Corpo veterinario militare è formato dagli ufficiali veterinari. Ad esso sono preposti un colonnello (capo del Corpo) e tre colonnelli (ispettori di zona veterinaria militare) ».

Art. 4.

All'art. 33 della suaccennata legge 11 marzo 1926, n. 396, è sostituito il seguente:

« L'organico degli ufficiali del Corpo veterinario militare è il seguente:

Colonnelli	n.	4
Tenenti colonnelli	»	16
Maggiori	»	28
Capitani	»	78
Subalterni	»	50
	N.	176

Art. 5.

La dipendenza, le attribuzioni e le sedi degli ispettori di zona veterinaria saranno stabilite con decreto Reale.

Le modificazioni sancite dai due articoli precedenti hanno vigore dal 30 ottobre 1928.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 223. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2996.

REGIO DECRETO 1° novembre 1928, n. 2533.

Estensione al territorio di Fiume della legislazione sulla professione di ragioniere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sulla proposta del Ministro Guardasigilli, Segretario di

Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono pubblicati nei territori annessi in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211:

a) la legge 15 luglio 1906, n. 327, sull'esercizio della professione di ragioniere;

b) il regolamento approvato con R. decreto 9 dicembre 1906, n. 715, per l'esecuzione della predetta legge;

c) il R. decreto 26 agosto 1927, n. 1787, contenente le norme di coordinamento della legge e del regolamento su indicati con la legge 3 aprile 1926, n. 563, e con il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro.

Art. 2.

Alla disposizione di cui alla lettera c) dell'art. 2 della legge 15 luglio 1906, n. 327, è sostituita la seguente:

« c) avere conseguito il diploma di ragioniere o il diploma di abilitazione tecnica in commercio e ragioneria, di cui agli articoli 71 e seguenti del R. decreto 6 maggio 1923, numero 1054, oppure essere abilitato all'insegnamento della ragioneria negli istituti tecnici, o essere laureato da un istituto superiore di scienze economiche e commerciali o essere in possesso di una licenza di un'accademia di commercio o della preesistita accademia di esportazione di Fiume o del certificato di scienza contabile dello Stato, conseguito presso la luogotenenza di Trieste o in altre sedi autorizzate sotto il passato regime da persona già fornita di licenza di scuola media di secondo grado ».

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 4 e 5 della legge 15 luglio 1906, n. 327, sono applicabili solo ai cittadini dei territori indicati nell'art. 1, aventi in essi la loro abituale residenza.

I termini stabiliti nei detti articoli si intendono riferiti al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il presidente del Tribunale di Fiume provvede, in conformità dell'art. 52 del regolamento, alla prima formazione dell'albo e le domande per la iscrizione possono essere presentate con i relativi documenti entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

L'esame pratico di coloro che trovansi nelle condizioni indicate dal primo capoverso dell'art. 5 della legge ha luogo con le norme stabilite dall'art. 22 del regolamento e davanti una Commissione composta di un magistrato, che la presiede, di un docente di ragioneria, di un laureato in scienze economiche e commerciali, scelti dal presidente del Tribunale, nonchè di un rappresentante del Consiglio dell'economia, designato dal prefetto, quale presidente del Consiglio stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 224. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2997.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1928, n. 2534.

Modifica della circoscrizione militare territoriale aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto 7 agosto 1925, n. 1503, relativo alla circoscrizione militare aeronautica;
Visto il R. decreto 2 dicembre 1926, n. 2201;
Visto il R. decreto 20 marzo 1927, n. 429;
Visto il R. decreto 23 luglio 1927, n. 1567;
Visto il R. decreto 7 giugno 1928, n. 1495;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, la guerra e la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a quando non verranno costituiti i comandi della IV e V Zona aerea territoriale e le relative sezioni di commissariato militare aeronautico, dei servizi, del materiale e degli aeroporti, del demanio, agli effetti del combinato disposto dell'art. 1, nn. 4 e 5, e dell'art. 7 del R. decreto 7 agosto 1925, n. 1503, con le successive modificazioni, il territorio del Regno è suddiviso nelle seguenti zone aeree territoriali:

la I Zona aerea territoriale, con sede a Milano, comprende il Piemonte, la Lombardia, la Liguria e la Toscana eccettuate le provincie di Mantova e di Grosseto;

la II Zona aerea territoriale, con sede a Padova, comprende le Tre Venezie, l'Emilia e le Marche (eccettuata la provincia di Ascoli), nonchè le provincie di Mantova e di Zara;

la III Zona aerea territoriale, con sede in Roma, fino al 31 dicembre 1930, comprende il restante territorio della Penisola, le isole di Sicilia e di Sardegna e le isole adiacenti.

Art. 2.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 192. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2998.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 novembre 1928, n. 2558.

Proroga del termine assegnato alla Commissione centrale per il servizio del gas per la emanazione delle proprie decisioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1928, n. 743, che detta nuove norme per la revisione dei rapporti contrattuali relativi alle forniture di gas per usi pubblici e privati;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare il termine del 31 ottobre 1928 assegnato, con l'art. 4 del decreto suddetto, alla Commissione centrale di revisione, per emanare le proprie decisioni;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine assegnato dall'art. 4 del decreto-legge 6 aprile 1928, n. 743, alla Commissione centrale per il servizio del gas per la emanazione delle proprie decisioni è prorogato a tutto il 30 giugno 1929.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 249. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2999.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. 2519.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto « Suor Orsola Benincasa », in Napoli.

N. 2519. R. decreto 18 ottobre 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, è approvato il nuovo statuto organico dell'Istituto « Suor Orsola Benincasa », in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1928 - Anno VII

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1928.

Ammissione alla tariffa eccezionale n. 144 P. V. per i trasporti sulle Ferrovie dello Stato di alcune conserve alimentari.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nel volume I delle Condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato, l'intestazione della tariffa eccezionale n. 144 P.V. è così modificata:

« Latte condensato o concentrato e polvere di latte preparata senza zucchero.

« Frutta fresche in acqua salata o solforata. Frutta, legumi freschi e ortaggi, in composta nel sale, nell'aceto o nell'olio. Frutta cotte e conservate nel proprio sugo, anche con aggiunta di zucchero (sciroppate). Ortaggi secchi. Polpa di frutta e marmellate di frutta. Pomidoro conservati in natura, pomidoro in salamoia e conserva di pomidoro ».

Nel volume II delle condizioni e tariffe suddette, di contro alle seguenti voci della Nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità, è aggiunta, nell'ultima colonna, l'indicazione della tariffa eccezionale 144:

Capperi: *b*) nel sale: 1. riposti in botti o barili; 2. riposti in vasi, scatole e simili recipienti chiusi;
Citrioli: *b*) in composta nel sale;
Conserva o salsa di pomidoro;
Frutta fresche: *a*) non nominate: 2) in acqua salata o solforata e riposte in botti o barili;
— preparate tanto intere quanto in pezzi: *a*) in composta nel sale e riposte in vasi, scatole e simili recipienti chiusi;
Legumi, cioè ceci, cicerchia, fagiuoli, fave, lenticchie, lupini, piselli: *a*) freschi: 2) in composta nel sale;
Olive: *a*) fresche: 2. in acqua salata e riposte in botti o barili;
Ortaggi non nominati: *b*) in composta nel sale; *d*) secchi, anche triturati o sminuzzati o comunque preparati per minestre;
Peperoni: *b*) in composta nel sale;
Polpa di frutta: *a*) in botti e barili;
Pomidoro: *b*) conservati in natura in vasi o scatole di latta, e pomidoro in salamoia;
— (conserva o salsa di).
Zucche in acqua salata riposte in botti o barili.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 ottobre 1928 - Anno VI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(269)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1928.

Tassazione dei recipienti di ferro o di acciaio e di zinco per il trasporto delle merci sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nell'elenco delle merci per le quali l'aumento percentuale risultante dall'art. 8 del R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, è ridotto al 350 per cento (art. 5 del R. decreto 14 maggio 1927, n. 790), la voce: « Recipienti per il trasporto delle merci:
b) di ferro od acciaio (anche zincati o stagnati) e di zinco, cioè: barili, bombole per gas, botti, caratelli, casse, cassetti e stagnoni » è modificata come appresso:
« Recipienti per il trasporto delle merci:
b) di ferro od acciaio e di zinco:
1. barili, bombole per gas, botti, caratelli, casse e cassette (anche stagnati o zincati);
2. stagnoni (anche litografati, marezzati, verniciati, ecc.) ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1928 - Anno VI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(270)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1928.

Tassazione della carta paglia per i trasporti a piccola velocità sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nella nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità (volume II delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato) sono introdotte le modificazioni seguenti:
La voce « carta da involti non nominata: *a*) non cilindrata da alcuna parte » e la relativa classificazione sono sostituite come appresso: « carta da involti non nominata: *a*) non lisciata da alcuna parte . . . 58 61 68 — — ».
Le voci « carta di paglia: *a*) non tinta nè cilindrata 60 63 70 — — » e « carta di paglia: *b*) tinta o cilindrata anche da una parte sola . . . 53 58 64 — — » sono soppresse e in loro vece viene introdotta la voce: « carta di paglia... 58 61 68 — — ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1928 - Anno VI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(271)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1928.

Nomina del commissario liquidatore del patrimonio della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 22 novembre 1928, n. 2508, col quale è stato revocato il riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti;
Visto l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Decreta:

Il gr. uff. Mario Barenghi è nominato commissario liquidatore del patrimonio della predetta Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, con l'incarico di procedere alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.
E' attribuito altresì al detto commissario l'incarico di formulare proposte per l'ulteriore destinazione del patrimonio della Confederazione anzidetta, ai sensi del 2° comma del citato art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 novembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(282)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1928.

Divieto nei macelli di qualsiasi manipolazione o prelevamento di sangue a scopo di diretta preparazione di prodotti medicinali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;
Veduto il regolamento per l'esecuzione della legge sulla fabbricazione e vendita dei sieri, vaccini, virus, tossine e prodotti affini, approvato con R. decreto 18 giugno 1905, n. 407;
Veduto il R. decreto 7 agosto 1925, n. 1732, convertito nella legge 9 gennaio 1927, n. 876, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Veduto il regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R. decreto 21 luglio 1927, n. 1586;

Considerato che per la preparazione di taluni prodotti medicinali vengono impiegati sangue od elementi di sangue prelevati da animali macellati a scopo alimentare;

Ritenuto che il favorevole accertamento sanitario degli animali prima dell'abbattimento e quello delle loro carni dopo la macellazione, se offrono assoluta garanzia per l'uso delle carni, non possono però dare, in ogni caso, una perfetta sicurezza per lo speciale diretto impiego del sangue o degli elementi del sangue nella produzione di medicinali;

Decreta:

E' vietata nei mattatoi qualsiasi manipolazione del sangue ottenuto dal dissanguamento degli animali macellati, fatta a scopo di trarne elementi o sostanze da adibirsi alla diretta preparazione di prodotti medicinali.

E' inoltre vietato nei mattatoi stessi ogni prelevamento di sangue, i cui elementi debbano in tutto od in parte essere impiegati per lo scopo sopra indicato.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e S. E. il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(281)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1928.

Nomina a giudice effettivo presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato del console nella M.V.S.N. Piroli Alberto.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 24 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, e 13 marzo 1927, n. 313, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Ritenuta la necessità di nominare un altro giudice effettivo presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

Il console nella M.V.S.N. Piroli cav. Alberto, ora giudice supplente presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, è nominato giudice effettivo presso il Tribunale medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

(284)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1928.

Nomina a giudice effettivo presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato del console nella M.V.S.N. Oliveti Ivo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 24 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, e 13 marzo 1927, n. 313, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Ritenuta la necessità di nominare un altro giudice effettivo presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

Il console nella M.V.S.N. Oliveti dott. Ivo, ora giudice supplente presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, è nominato giudice effettivo presso il Tribunale medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

(285)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1928.

Dimissioni del cav. uff. Domenico Ottanelli dalla carica di giudice supplente presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, e 13 marzo 1927, n. 313, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Viste le dimissioni presentate dal cav. uff. Domenico Ottanelli dalla carica di giudice supplente presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

Le dimissioni presentate dal predetto cav. uff. Domenico Ottanelli sono accettate.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

(286)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1928.
Approvazione della nomina del segretario dell'Unione industriale fascista del Lazio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'avv. Enzo Cimino a segretario della dipendente Unione industriale del Lazio;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'avv. Enzo Cimino a segretario dell'Unione industriale fascista del Lazio.

Roma, addì 21 novembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

(283)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Krasovec » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Krasovec Giovanni, figlio del fu Giuseppe e di Maria Slavec, nato a Villa Decani il 18 ottobre 1887, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rasoni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Vovk di Giuseppe e di Anna Ivancic, nata a Villa Decani il 5 luglio 1887; ai figli nati a Villa Decani: Mirco, il 26 novembre 1918; Silvestro, l'8 febbraio 1920; Celestina, l'11 maggio 1910; Miroslava, il 27 febbraio 1915; ed alla sorella Rosalia, nata a Villa Decani il 23 settembre 1896.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(182)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Krasovac » (Krasovec) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Krasovac (Krasovec) Maria, figlia del fu Antonio e della fu Maria Bezjak, nata a Villa Decani il 16 maggio 1904 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rasoni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Gregorio, nato a Villa Decani il 12 settembre 1906; ed alla figlia illegittima Pasqua-Maria, nata a Villa Decani l'11 giugno 1925.
Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(194)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Krasovec » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Krasovec Giuseppe, figlio di Giuseppe e della fu Maria Povk, nato a Villa Decani il 23 ottobre 1891 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rasoni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Barut di Michele e di Maria Piciga, nata a Villa Decani l'8 novembre 1889; ed ai figli nati a Villa Decani: Giuseppe, il 15 febbraio 1915; Dora, il 21 gennaio 1918; Mario, il 22 ottobre 1919; Vincenzo, il 22 settembre 1925; Ernesto, il 12 gennaio 1918; ed al padre, Krasovec Giuseppe fu Giuseppe e fu Antonia Sancin, nato a Villa Decani il 12 febbraio 1839.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(195)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie delle Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Biziak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Biziak Anna vedova di Pietro, figlia di Lazar Giovanni e di Anna Cergol, nata a Villa Decani il 26 luglio 1862, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bisiacchi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Villa Decani: Leopoldo, il 17 novembre 1902; Mario, il 9 aprile 1904; Luigi, il 20 dicembre 1908; Giovanni, il 14 settembre 1894; Giuseppe, il 31 ottobre 1889.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(196)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Biziak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Biziak Pietro, figlio del fu Pietro e di Lazar Anna, nato a Villa Decani il 15 luglio 1892, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bisiacchi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Cah di Andrea e di Anna Gombac, nata a Villa Decani il 18 agosto 1890; ed ai figli nati a Villa Decani: Maria Stefania, il 1° settembre 1924; Angela, il 31 gennaio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(197)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Biziak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Biziak Antonio, figlio del fu Pietro e di Lazar Anna, nato a Villa Decani il 15 ottobre 1896, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bisiacchi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Angela Ogrin di Andrea e di Ivanich Maria, nata a Villa Decani il 20 ottobre 1900; ed ai figli nati a Villa Decani: Matilde, il 4 novembre 1920; Dusan, il 24 marzo 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(198)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cah » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cah Andrea, figlio del fu Antonio e della fu Maria Sik, nato a Villa Decani il 6 ottobre 1859, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sacchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Gombac fu Antonio e fu Anna Rodella, nata a Villa Decani il 28 agosto 1856; alla figlia Anna, nata a Villa Decani il 16 agosto 1890; e al fratello Michele, nato a Villa Decani il 13 maggio 1879.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(199)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dobrovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Dobrovich Santa vedova di Nicolò, figlia del fu Antonio Mattiassich e della fu Caterina Furlanich, nata a Pola il 10 settembre 1870, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Debrevi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Emma, nata a Pola il 30 luglio 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(200)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Matteo Arbanasich fu Matteo, nato a Lesina (Dalmazia) il 3 ottobre 1874 e residente a Trieste, via Capitelli, n. 21, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Arbanassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta

Il cognome del sig. Matteo Arbanasich è ridotto in « Arbanassi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Arbanasich nata Princi fu Nicolò, nata il 23 novembre 1888, moglie;
2. Matteo di Matteo, nato il 29 ottobre 1909, figlio;
3. Nicolò di Matteo, nato il 30 gennaio 1911, figlio;
4. Romano di Matteo, nato il 31 ottobre 1914, figlio;
5. Rino di Matteo, nato il 16 maggio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(217)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Codric vedova Schafer fu Giuseppe, nata a Reinfenberga il 27 gennaio 1860 e residente a Trieste, via D. Rossetti, 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Cordi-Severi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta

I cognomi della signora Maria Codric ved. Schafer sono ridotti in « Cordi-Severi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(218)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ferdinando Massimiliano Depeder di Edoardo, nato a Pola il 1° gennaio 1874 e residente a Trieste, Androna S. Tecla, 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio

1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Depetri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferdinando Massimiliano Depeder è ridotto in « Depetri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Depeder nata Vadual fu Bortolo, nata il 23 settembre 1874, moglie;
2. Mario di Ferdinando, nato il 16 luglio 1903, figlio;
3. Valeria di Ferdinando, nata il 29 luglio 1905, figlia;
4. Bruno di Ferdinando, nato il 2 gennaio 1907, figlio;
5. Ferruccio di Ferdinando, nato il 26 maggio 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(219)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Lidia Francovich ved. Cattarincich fu Francesco, nata a Lussinpiccolo il 30 novembre 1865 e residente a Trieste, Pendice Scoglietto, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Franchi-Cattarini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Lidia Francovich ved. Cattarincich sono ridotti in « Franchi-Cattarini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 4 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(220)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nicolò Giadrossich fu Giuseppe, nato a Lussinpiccolo il 24 febbraio 1880 e residente a Trieste, via G. Zanetti, 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giarossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta

Il cognome del sig. Nicolò Giadrossich è ridotto in « Giarossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Carmen Giadrossich nata Rizzotti fu Felice, nata l'11 ottobre 1891, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(221)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Glück di Enrico, nato a Trieste il 28 agosto 1915 e residente a Trieste, via G. Vasari, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fortuna »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta

Il cognome del sig. Giorgio Glück è ridotto in « Fortuna ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(222)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giulia Goldstein vedova Nikitowicz fu Emilio, nata a Zara il 6 luglio 1879 e residente a Trieste, via Parini, 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926,

n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Pietradoro-Nicoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giulia Goldstein vedova Nikitowicz sono ridotti in « Pietradoro-Nicoli »;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(223)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Clelia Hilty fu Rodolfo, nata a Trieste il 21 agosto 1890 e residente a Trieste, via Francesco Crispi, n. 49, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ilti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Clelia Hilty è ridotto in « Ilti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(224)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Hilty fu Rodolfo, nata a Trieste il 23 ottobre 1876 e residente a Trieste, via Francesco Crispi, 49, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ilti »;

Veduta che la domanda stessa è stata fissata per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni della seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Hilty è ridotto in « Ilti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(225)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Hrescak fu Andrea, nato a Zaverco (Nacla S. Maurizio) il 9 aprile 1873 e residente a Trieste, via dei Lavoratori, 213, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cresciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Hrescak è ridotto in « Cresciani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Hrescak nata Prohaska di Martino, nata il 5 dicembre 1877, moglie;
2. Nives di Francesco, nata il 21 luglio 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(226)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Hrovatin fu Tommaso, nato a Trieste il 5 marzo 1884 e residente a Trieste, S. Giovanni, via delle Cave, 1091 e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crovatini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Hrovatin è ridotto in « Crovatini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Hrovatin nata Besedniach di Francesco, nata il 23 gennaio 1888, moglie;
2. Carla di Giuseppe, nata il 9 gennaio 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(227)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Ianac fu Giovanni, nato a Trieste il 2 gennaio 1870 e residente a Trieste, via S. Michele, n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ianatti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Ianac è ridotto in « Ianatti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Ianac nata Buda di Giovanni, nata il 4 marzo 1873, moglie.
2. Ernesto di Ernesto, nato il 24 dicembre 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(228)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Iancovich fu Michele, nato a Muggia il 7 giugno 1892 e residente a Trieste, Chiarbola sup., 62, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giannini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Iancovich è ridotto in « Giannini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Iancovich nata Costanzo fu Nicolò, nata il 15 luglio 1898, moglie;
2. Aldo di Antonio, nata l'8 febbraio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(229)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Ielletich fu Giuseppe, nato a Palermo il 6 febbraio 1899 e residente a Trieste, via Girardi, n. 291, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gelletti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Ielletich è ridotto in « Gelletti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Iellettich nata Ferluga di Enrico, nata il 17 novembre 1905, moglie;
2. Bruto di Bruno, nato il 19 novembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(230)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Ierich fu Eugenio, nato a Trieste il 18 maggio 1897 e residente a Trieste, via Luca Signorelli, 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ierini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ierich è ridotto in « Ierini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Ierich nata Gropajc fu Antonio, nata il 3 settembre 1889, moglie;
2. Ferruccio di Giuseppe, nato il 14 gennaio 1924, figlio;
3. Eulalia di Giuseppe, nata il 29 giugno 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(231)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Amalia Ilyin fu Tomaso, nata a Trieste il 3 maggio 1901 e residente a Trieste, via Ginnastica, 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Illini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Amalia Ilyin è ridotto in « Illini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(232)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che con R. decreto in data 20 novembre 1928-VII, è stato ritirato dal Senato del Regno il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1816, recante modificazioni al Codice di commercio in materia di privilegi marittimi ed ipoteca navale.

Con la stessa data del 22 novembre 1928-VII, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato il disegno di legge predetto alla Camera dei deputati.

(291)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati nella seduta del 24 novembre 1928-VII, il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2504, che ammette al regime della temporanea importazione gli châssis di vetture automobili per essere carrozzati.

(292)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati nella seduta del 24 novembre 1928-VII il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2503, che concede la temporanea importazione per il glucosio da impiegare nella fabbricazione delle caramelle.

(293)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 22 novembre 1928-VII il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 ottobre 1928, n. 2478, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 1928, n. 271, contenente disposizioni relative alla riscossione della tassa a favore delle Opere universitarie.

(298)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 30.

Media dei cambi e delle rendite
del 26 novembre 1928 - Anno VII

Francia	74.60	Belgrado	33.62
Svizzera	367.69	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.583	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.666	Norvegia	5.09
Spagna	307.85	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.655	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.551	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.687	Danimarca	5.09
Praga	56.62		
Romania	11.50	Rendita 3.50 %	71.70
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	66.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	45.075
New York	19.087	Consolidato 5 %	83.175
Dollaro Canadese	19.062	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.875
Oro	368.29		

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 18 novembre 1928-VII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Angiari, in provincia di Verona, con orario limitato di giorno.

(273)

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.